

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 458/X¹

4^a COMM. CONSILIARE

2^a COMM. CONSILIARE



Consiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 23189 del 01.08.2019

Classificazione 01.15.01

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 341 della seduta del 31/7/2019.

Oggetto:

Proposta modifica della legge regionale n. 37 del 31 dicembre 2015 s.m.i. recante "Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica".

Presidente o Assessore/i Proponente/i: _____ (timbro e firma)

Prof. Roberto Musmanno

Assessore

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma)

Il Dirigente Generale

Dirigente/i Generale/i: _____ (timbro e firma)

Ing. Domenico Pollaro

Dirigente/i Settore/i: _____ (timbro e firma)

Ing. Mario Buttiglieri
DIRIGENTE

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Gerardo Mario Oliverio	Presidente	X	
2	Francesco Russo	Vice Presidente	X	
3	Maria Francesca Corigliano	Componente	X	
4	Mariateresa Fragomeni	Componente	X	
5	Roberto Musmanno	Componente	X	
6	Antonella Rizzo	Componente	X	
7	Angela Robbe	Componente	X	
8	Franco Rossi	Componente		X

Assiste Il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 3 allegati.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio

(timbro e firma)

Il Dirigente Generale Vicario

Dr. S. Enosinto

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- la Legge n. 64 del 02.02.1974 s.m.i.;
- il D.P.R. n. 380 del 06 giugno 2001 s.m.i.;
- le Norme Tecniche sulle Costruzioni anno 2018;
- la circolare esplicativa C.S.LL.PP. n. 7 del 21.01.2019;
- la Legge Regionale n. 37 del 28 dicembre 2015 e s.m.i. recante *"Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica"*;
- il Regolamento Regionale n. 15/2017 s.m.i. recante "attuazione della L.R. n. 37/2015 s.m.i.";
- la legge n. 55/2019 di conversione del decreto/Legge n. 32 del 18 aprile 2019 (detto sblocca cantieri).
- La legge regionale n. 31 maggio 2019, n. 15 (Modifiche alla l.r. 37/2015).

PREMESSO che con legge n. 55/2019 di conversione del decreto/Legge n. 32 del 18 aprile 2019 (detto sblocca cantieri) sono state approvate le "Disposizioni urgenti per il rilascio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici";

- che la legge n. 55/2019 detta, tra l'altro, "disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche" che, di fatto, modificano/integrano alcuni articolati del decreto/Legge n. 32 del 18 aprile 2019 che a sua volta modificava/integrava alcuni articolati del D.P.R. 380/2001 laddove, nello specifico, veniva introdotto l'art. 94-bis che prevede la distinzione tra interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità, di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità e "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità;
- che con nota n. 0027957 del 11 luglio 2019 dell'ufficio legislativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato rilevato che la legge regionale 31 maggio 2019, n. 15 (Modifiche alla l.r. 37/2015), di modifica della legge regionale 37/2015 risulta in contrasto (sopravvenuto) con le disposizioni del decreto/Legge n. 32 del 18 aprile 2019 (detto sblocca cantieri) convertito (con modifiche) dalla legge n. 55/2019;
- che il comma 2 del sopra citato art. 94-bis dispone che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 28.08.1997, definisce le linee guida per la classificazione delle tre tipologie di interventi sopra specificati, introducendo, nel contempo, anche la tipologia delle varianti di carattere "non sostanziali", per le quali non occorre il preavviso di cui all'art. 93 del D.P.R. n. 380/2001;
- che il medesimo comma 2 dell'art. 94-bis stabilisce che a seguito dell'emanazione delle linee guida, le regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento alle stesse;
- che è intendimento della Giunta Regionale proporre demandare al Dipartimento competente per materia l'adozione delle specifiche elencazioni per l'individuazione, da punto di vista strutturale, degli interventi ricadenti nelle fattispecie riportate nel comma 1 dell'art. 94-bis del D.P.R. 380/2019;

RITENUTO necessario proporre la modifica della legge regionale n. 37 del 31 dicembre 2015 s.m.i. introducendo l'aggiornamento/integrazione normativo, per come da allegato alla presente delibera;

PRESO ATTO che, nel contempo, alla medesima L.R. n. 37/2015 s.m.i. vengono introdotte altre limitate modifiche ad alcuni articolati in relazione alla modalità di denuncia nelle more della costituzione dell'ufficio denominato Sportello unico per l'edilizia da parte dei comuni, nonché la definizione delle competenze regionali sulle opere di competenza Statale;

ATTESO che, a seguito dell'approvazione della presente proposta di legge da parte del Consiglio Regionale, viene demandato al Dipartimento Regionale competente per materia l'approvazione, con proprio atto, degli elenchi delle varie tipologie di interventi così come classificati dall'art. 3 del Decreto/Legge n. 32 del 18.04.2019.

PRESO ATTO

- che il Dirigente Generale ed il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che si allegano alla presente il testo della proposta di legge, la relativa relazione tecnica illustrativa nonché la relazione tecnica/finanziaria;
- che il Dirigente Generale ed il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente ai sensi dell'art. 28 comma 2 lettera a e dell'art. 30 comma 1 lettera a della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa, nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;
- che il Dirigente Generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

EVIDENZIATO che l'articolato di cui al suindicato disegno di legge è stato redatto con il supporto del Settore "Ufficio legislativo", nell'ambito dell'attività di assistenza tecnico-giuridica svolta dal Settore medesimo in favore dei dipartimenti nella redazione dei testi normativi;

TUTTO CIO' CONSIDERATO, SU PROPOSTA dell'Assessore competente, Prof. Roberto MUSMANNO, a voti unanimi,

DELIBERA

sulla base di quanto sopra esposto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, e per le motivazioni ivi riportate:

Art.1) di approvare, al fine di recepire le disposizioni di cui all'art. 3 del Decreto/Legge n. 32 del 18 aprile 2019 per come modificato dalla legge n. 55/2019, l'allegata proposta di legge di modifica della legge regionale n. 37 del 31 dicembre 2015 s.m.i. recante *"Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica"*.

Art.2) di richiedere al Consiglio Regionale l'esame urgente della proposta di legge ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 19. Ottobre 2004 n. 25 (Statuto Regionale).

Art.3) di disporre la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D.lgs. 14.03. 2013, n. 33. e nel rispetto delle disposizioni del D.lgs 30 giugno 2003 n. 196 a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale
Avv. Ennio Antonio Alicata

IL PRESIDENTE

Il Presidente
Mario Oliverio

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 1 AGO. 2019 al Dipartimento interessato X al Consiglio Regionale X

L'impiegato addetto



REGIONE CALABRIA Giunta Regionale

ALLEGATO "B" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 341 DEL 31-07-2019

Disegno di legge: <<Modifiche alla legge regionale n. 37 del 31 dicembre 2015 s.m.i.>>

RELAZIONE DESCRITTIVA ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto regionale

Il disegno di legge in oggetto scaturisce dall'esigenza di apportare modifiche alla legge regionale n. 37 del 31 dicembre 2015 s.m.i., al fine di recepire le disposizioni del decreto/Legge n. 32 del 18 aprile 2019 recante "Disposizioni urgenti per il rilascio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" (detto "sblocca cantieri"), per come modificato dalla legge n. 55/2019.

La legge n. 55/2019 detta, tra l'altro, "disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche" che, di fatto, modificano/integrano alcuni articoli del decreto/Legge n. 32 del 18 aprile 2019 che a sua volta modificava/integrava alcuni articoli del D.P.R. 380/2001 laddove, nello specifico, veniva introdotto l'art. 94-bis che prevede la distinzione tra interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità, di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità e "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità;

L'art. 3 comma 2 del predetto Decreto/Legge dispone che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 28.08.1997, definisce le linee guida per la classificazione delle tre tipologie di interventi sopra specificati, introducendo, nel contempo, anche la tipologia delle varianti di carattere "non sostanziali", per le quali non occorre il preavviso di cui all'art. 93 del D.P.R. n. 380/2001.

Con nota n. 0027957 del 11 luglio 2019 dell'ufficio legislativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato rilevato che la legge regionale 31 maggio 2019, n. 15 (Modifiche alla l.r. 37/2015), di modifica della legge regionale 37/2015 risulta in contrasto (sopravvenuto) con le disposizioni del decreto/Legge n. 32 del 18 aprile 2019 (detto sblocca cantieri) convertito (con modifiche) dalla legge n. 55/2019; Per tale motivo risulta necessaria l'abrogazione della legge regionale 31 maggio 2019, n. 15 (Modifiche alla l.r. 37/2015).

La Regione Calabria ha intenzione di dotarsi delle specifiche elencazioni per cui è necessario proporre la modifica della legge regionale n. 37 del 31 dicembre 2015 s.m.i. introducendo l'aggiornamento/integrazione normativo, per come da allegato alla presente delibera, al fine di introdurre la disciplina prevista dall'art. 3 del Decreto/Legge n. 32 del 18 aprile 2019.

Alla medesima L.R. n. 37/2015 s.m.i. vengono introdotte altre limitate modifiche ad alcuni articoli in relazione alla modalità di denuncia nelle more della costituzione dell'ufficio denominato Sportello unico per l'edilizia da parte dei comuni, nonché la definizione delle competenze regionali sulle opere di competenza Statale.

Svolte tali premesse di carattere generale, si analizza qui di seguito in dettaglio il contenuto dei singoli articoli che compongono il disegno di legge in epigrafe.

Articolo 1

(Abrogazione legge regionale 31 maggio 2019, n. 15)

1. È abrogata la legge regionale 31 maggio 2019, n. 15 (Modifiche alla l.r. 37/2015).

Articolo 2

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37, sono inseriti i seguenti:

<<4. Ai sensi dell'art. 94-bis, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui a Capi I, II e IV della Parte II del d.P.R. n. 380/2001 è nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83 dello stesso d.P.R., gli interventi edilizi si considerano suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità;

- b) interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità;
- c) interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità.

5. La Regione, sulla base delle linee guida concernenti i criteri per l'assegnazione dei diversi interventi edilizi alle categorie di cui al comma 4, che saranno emanate dal Ministro delle infrastrutture e trasporti ai sensi del dell'articolo 94-bis, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, predispone e adotta specifiche elencazioni di adeguamento per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi ricadenti nelle fattispecie di cui al comma 4, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'art. 93 del D.P.R. 380/2001.

6. È demandato al Dipartimento competente in materia, il compito di predisporre le specifiche elencazioni di cui al comma 5. In caso di mancato adeguamento, le previsioni delle linee guida trovano integrale applicazione sul territorio regionale.>>

Articolo 3

(Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37)

1. Dopo l'articolo 3 bis della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37, è inserito il seguente:

<<Art.3 ter

(Controlli sulla sicurezza sismica delle opere e delle infrastrutture statali o di interesse statale)

1. Non rientrano nelle competenze della Regione attività di vigilanza e controllo per la sicurezza sismica sulle opere pubbliche, delle opere inerenti ai servizi di trasporto pubblico di interesse nazionale, delle strade e autostrade e relative pertinenze, nonché delle opere inerenti i trasporti e impianti fissi di interesse nazionale, la cui programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione sono svolte dalle competenti amministrazioni statali.>>

Articolo 4

(Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37, sono inseriti i seguenti:

<<3.I Comuni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, entro e non oltre il 30 giugno 2020, devono costituire l'ufficio denominato Sportello unico per l'edilizia (nel seguito SUE), di cui all'articolo 5 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

4. Le procedure previste dall'articolo 65, commi 1 e 6 e dall'articolo 93 del D.P.R. n. 380/2001 sono effettuate presso il SUE di cui al comma 3.

5. Nelle more dell'assolvimento dell'obbligo di cui al comma 3, le procedure indicate al comma 4 sono effettuate presso i settori tecnici regionali competenti per territorio.>>

Articolo 5

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Disegno di legge: <<Modifiche della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37>>.

RELAZIONE TECNICA SULLE METODOLOGIE DI QUANTIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

(Art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli n. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42")

a) Contesto Tecnico/economico cui si riferisce la proposta di legge e gli obiettivi che si intendono realizzare

Il disegno di legge in oggetto scaturisce dall'esigenza di apportare modifiche alla legge regionale n. 37 del 31 dicembre 2015 s.m.i., al fine di recepire le disposizioni del decreto/Legge n. 32 del 18 aprile 2019 recante "Disposizioni urgenti per il rilascio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" (detto "sblocca cantieri"), per come modificato dalla legge la legge n. 55/2019.

b) Inquadramento.

Nello specifico, la legge n. 55/2019 detta, tra l'altro, "disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche" che, di fatto, modificano/integrano alcuni articolati del decreto/Legge n. 32 del 18 aprile 2019 che a sua volta modificava/integrava alcuni articolati del D.P.R. 380/2001 laddove, nello specifico, veniva introdotto l'art. 94-bis che prevede la distinzione tra interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità, di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità e "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità.

Con nota n. 0027957 del 11 luglio 2019 dell'ufficio legislativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato rilevato che la legge regionale 31 maggio 2019, n. 15 (Modifiche alla l.r. 37/2015), di modifica della legge regionale 37/2015 risulta in contrasto (sopravvenuto) con le disposizioni del decreto/Legge n. 32 del 18 aprile 2019 (detto sblocca cantieri) convertito (con modifiche) dalla legge n. 55/2019; Per tale motivo risulta necessaria l'abrogazione della legge regionale 31 maggio 2019, n. 15 (Modifiche alla l.r. 37/2015).

Alla medesima L.R. n. 37/2015 s.m.i. vengono introdotte altre limitate modifiche ad alcuni articolati in relazione alla modalità di denuncia nelle more della costituzione dell'ufficio denominato Sportello unico per l'edilizia da parte dei comuni, nonché la definizione delle competenze regionali sulle opere di competenza Statale.

Occorre, pertanto, presentare al Consiglio regionale il disegno di legge allegato sub <<A>> alla presente proposta deliberazione, quale parte integrante della stessa, recante <<Modifiche alla legge regionale n. 37/2015 s.m.i.

Svolte tali premesse di carattere generale, si rinvia alla relazione di cui all'allegato <> per quanto concerne in dettaglio il contenuto dei singoli articoli che compongono il testo normativo in epigrafe.

c) Fruttor della proposta.

La presente proposta di legge è rivolta a cittadini, professionisti e enti che intendano realizzare interventi edilizi di nuova costruzione o su strutture esistenti.

d) Oneri finanziari

La proposta di legge non comporta alcun onere finanziario per l'amministrazione, stante che è da ritenersi esclusivamente di natura ordinamentale.

Tale non incidenza economica si riferisce a tutto l' articolato oggetto di modifica e specificatamente ai seguenti artt.

Oneri finanziari:

Analisi quantitativa

(elementi e criteri adottati per la quantificazione degli oneri finanziari, anche con rappresentazione in una o più tabelle, eventuali oneri di gestione a carico della Regione indotti dagli interventi)

SCHEDA DI SINTESI

Articolo del progetto di legge	Oneri finanziari – Elementi e criteri
--------------------------------	---------------------------------------

IL DIRIGENTE
Warp But

Articolo 1	Abroga la legge regionale 31 maggio 2019, n. 15. La norma non comporta spese a carico del bilancio regionale.
Articolo 2	Modifica l'art. 2 della legge regionale 37/2015 demandando al competente dipartimento la definizione degli elenchi di interventi classificati per rilevanza. La norma non comporta spese a carico del bilancio regionale.
Articolo 3	Aggiunge alla legge regionale n. 37/2015 l'art. 3bis che chiarisce che la Regione non è competente sull'autorizzazione di opere di rilevanza statale ancorché localizzate sul territorio regionale. La norma non comporta spese a carico del bilancio regionale.
Articolo 4	L'articolo norma la modalità di trasmissione delle istanze da parte dei cittadini per quanto di competenza e in particolare l'interfaccia fra Regione e Sportello Unico dell'Edilizia comunale. Stabilisce un transitorio in cui i comuni dovranno adeguarsi a tali modalità. Allo scadere del transitorio cambieranno esclusivamente le modalità di trasmissione delle istanze che saranno trasmesse allo SUE. Le attività svolte dalla Regione rimarranno sostanzialmente invariate durante il periodo transitorio e, successivamente, svolgerà solo le attività già ora di propria pertinenza. Poiché l'attività di competenza della regione nel periodo transitorio non varierà, essa sarà svolta con risorse umane e finanziarie già assegnate e in merito il dirigente di settore e il dirigente generale attestano che la norma non comporta spese a carico del bilancio regionale.
Articolo 5	Clausola di invarianza finanziaria
Articolo 6	L'articolo disciplina l'entrata in vigore della legge e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale.

Totale € 0.00

ARTICOLAZIONE PER ANNO, Missione, Programma e Titolo

Articolo del progetto di legge	Spesa corrente o in conto capitale	Oneri finanziari
Art.....		Euro
Art.....		Euro
Art.....		Euro
Art.....		Euro
Art.....		Euro

Missione	Programma	Titolo	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Note
			€	€	€	
			€	€	€	
		Totale	€	€	€	

- spesa annua a regime
- oneri di gestione

Aspetti procedurali ed organizzativi
(modalità e tempi di attuazione delle procedure e conseguenze dell'impatto sulla struttura organizzativa regionale della proposta di legge)

Copertura finanziaria:

Indicare con una crocetta la modalità di copertura finanziaria e compilare i relativi riferimenti contabili:

1 - ONERI A CARICO DELL'ESERCIZIO IN CORSO

1.1 Variazione al bilancio annuale vigente con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:

9
IL DIRIGENTE
Ing. Mario Buttiglieri

- ☐ Utilizzo delle risorse stanziare nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso ☐
- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi - Macroaggregato 110
Altre spese correnti - Titolo 1 Spese correnti ☐
- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi - Macroaggregato 205
Altre spese in conto capitale - Titolo 2 Spese in conto capitale ☐
- ☐ Utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa ☐
- Programma n. _____

1.2 Variazione al bilancio annuale vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologia:

- ☐ Titolo di Entrata _____, Tipologia _____ Categoria _____
- ☐ Incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente ☐
- Tipologia n. _____

1.3 Copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

- ☐ Programma n. _____ ☐

1.4 Imputazione esatta ad uno o più Programmi del bilancio pluriennale vigente:

- ☐ Programma n. _____ ☐

2. GLI ONERI SONO PREVISTI ANCHE (O SOLTANTO) A CARICO DEGLI ESERCIZI FUTURI e la copertura finanziaria si realizza attraverso:

2.1 Variazione al bilancio pluriennale vigente (annualità n+1 e n+2) con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:

- ☐ Utilizzo delle risorse stanziare nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso ☐
- Anno _____
- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi - Macroaggregato 110
Altre spese correnti - Titolo 1 Spese correnti ☐
- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi - Macroaggregato 205
Altre spese in conto capitale - Titolo 2 Spese in conto capitale ☐
- ☐ Utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa ☐
- Anno _____, Programma n. _____

2.2 Variazione al bilancio di previsione vigente (annualità n+1 e n+2) con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologie:

- ☐ Titolo di Entrata _____, Tipologia _____ Categoria _____
- ☐ Incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente ☐

9
IL DIRIGENTE
Ing. Mario Buttiglieri

➤ Anno _____, Tipologia n. _____

2.3 Copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

☐ Anno _____, Programma n. _____



2.4 Imputazione esatta ad uno o più Programmi del bilancio pluriennale vigente:

☐ Anno _____, Programma n. _____



3. RINVIO AI SUCCESSIVI BILANCI in quanto la proposta comporta oneri solo a partire dagli esercizi successivi e non contiene automatismi di spesa ☐

4. PRESENZA DELLA "CLAUSOLA DI NON ONEROSITA'" ☒

Il Dirigente del Settore _____

IL DIRIGENTE

Ing. Mario Buttiglieri

Il Dirigente Generale

Il Dirigente Generale *Dott. Ing. Domenico Pallaria*

IL DIRIGENTE Generale Vicario
Dr.ssa S. Enonainto
[Signature]

Disegno di legge: <<Modifiche della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37>>.

Articolo 1

(Abrogazione legge regionale 31 maggio 2019, n. 15)

1. È abrogata la legge regionale 31 maggio 2019, n. 15 (Modifiche alla l.r. 37/2015).

Articolo 2

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37, sono inseriti i seguenti:

<<4. Ai sensi dell'art. 94-bis, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui a Capi I, II e IV della Parte II del d.P.R. n. 380/2001 e nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83 dello stesso d.P.R., gli interventi edilizi si considerano suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità;
- b) interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità;
- c) interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità.

5. La Regione, sulla base delle linee guida concernenti i criteri per l'assegnazione dei diversi interventi edilizi alle categorie di cui al comma 4, che saranno emanate dal Ministro delle infrastrutture e trasporti ai sensi dell'articolo 94-bis, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, predispone e adotta specifiche elencazioni di adeguamento per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi ricadenti nelle fattispecie di cui al comma 4, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'art. 93 del D.P.R. 380/2001.

6. È demandato al Dipartimento competente in materia, il compito di predisporre le specifiche elencazioni di cui al comma 5. In caso di mancato adeguamento, le previsioni delle linee guida trovano integrale applicazione sul territorio regionale.>>

Articolo 3

(Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37)

1. Dopo l'articolo 3 bis della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37, è inserito il seguente:

<<Art.3 ter

(Controlli sulla sicurezza sismica delle opere e delle infrastrutture statali o di interesse statale)

1. Non rientrano nelle competenze della Regione attività di vigilanza e controllo per la sicurezza sismica sulle opere pubbliche, delle opere inerenti ai servizi di trasporto pubblico di interesse nazionale, delle strade e autostrade e relative pertinenze, nonché delle opere inerenti i trasporti e impianti fissi di interesse nazionale, la cui programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione sono svolte dalle competenti amministrazioni statali.>>

Articolo 4

(Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37, sono inseriti i seguenti:

<<3.1 Comuni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, entro e non oltre il 30 giugno 2020, devono costituire l'ufficio denominato Sportello unico per l'edilizia (nel seguito SUE), di cui all'articolo 5 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

4. Le procedure previste dall'articolo 65, commi 1 e 6 e dall'articolo 93 del D.P.R. n. 380/2001 sono effettuate presso il SUE di cui al comma 3.

5. Nelle more dell'assolvimento dell'obbligo di cui al comma 3, le procedure indicate al comma 4 sono effettuate presso i settori tecnici regionali competenti per territorio.>>

Articolo 5

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

K



Regione Calabria
Giunta Regionale

Segretariato Generale

Settore "Ufficio legislativo"

Regione Calabria
Protocollo Generale - SIAR
N. 0279203 del 30/07/2019



Pagina 1 di 1

Al Settore
Segreteria di Giunta e
rapporti con il Consiglio Regionale
Dipartimento Segretariato Generale
SEDE

OGGETTO: Proposta deliberativa avente ad oggetto «Disegno di legge: <<Modifiche della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37>>».

».

Si riscontra la pec in data odierna, per rappresentare che l'articolato del testo normativo allegato alla proposta deliberativa in oggetto è conforme a quello redatto da questo Ufficio nella propria attività istituzionale di supporto tecnico-giuridico ai dipartimenti della Giunta Regionale.

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE VICARIO

(mm. Eugenia Mennella)